

Legge regionale 10 maggio 2016 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 13/05/2016

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro).

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 3 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Attività dei Punti di Ascolto>>;

b) al comma 1:

1) le parole <<Punti di Ascolto istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Punti di Ascolto accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 4,>>;

2) le parole <<garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4,>> sono soppresse;

3) dopo le parole <<in materia di>> è inserita la seguente: <<vigilanza,>>;

4) le parole <<di cui all'articolo 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e agli organi di garanzia attivi sul territorio regionale>>;

c) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole <<al fine di verificare>> sono sostituite dalle seguenti: <<al fine di analizzare>> e dopo le parole <<legata a molestie>> è inserita la seguente: <<, discriminazioni>>;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) offrono ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;>>;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) svolgono attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;>>;

4) alla lettera c) le parole <<all'Agenzia regionale del lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro),>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Direzione centrale competente in materia di lavoro>>;

d) il comma 4 è abrogato.